



COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 19/03/2019

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Il giorno 19 Marzo 2019 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BACCHILEGA LINO
BATTAGLIA MIRTA
CARAVITA MIRKO
CONTOLI CATERINA
DAL BORGO FABIO
GEMIGNANI ANDREA
GRANDI ALBERTO
GUIDA GERARDINA
MODENA VALENTINA
MORINI DAVID
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
TARRONI ANNA ROSA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
CONTOLI CATERINA - GUIDA GERARDINA

Presenti: 11

Assenti: 2

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO

Fungono da scrutatori: DAL BORGO FABIO - MODENA VALENTINA - TARRONI ANNA ROSA

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del punto in oggetto da parte del Sindaco Nicola Pasi e del Responsabile Servizio Unione Dott. Roberto Bambieri;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Fusignano:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18/12/2018 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 come modificato in base alla nota di aggiornamento approvata con delib. di G.C. 34 del 27/11/18"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2018 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2019 / 2021"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28/12/18 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 / 2021 - Parte contabile";

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato operato il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 21/03/2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 40 del 28/07/2014, con delibera di C.C. n. 32 del 11/05/2015, con delibera di C.C. n. 28 del 28/04/2016 con delibera di C.C. n.18 del 30/3/2017 e con delibera di C.C. n. 7 del 27/3/2018;

Considerato che l'art. 29 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante

“ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI” al comma 3 prevede che *“3.Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.”*;

Rilevato che tale previsione impone ai contribuenti di presentare la dichiarazione TARI per le annualità non ancora accertate, pur sulla scorta delle risultanze degli accertamenti divenuti definitivi;

Ritenuto opportuno semplificare le procedure a carico del contribuente, considerando l’atto divenuto definitivo quale dichiarazione d’ufficio, modificando il predetto comma 3, come segue:

“3.Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, all’ultimo anno d’imposta accertato e divenuto definitivo”;

Preso atto che l’art. 30, che disciplina la “RISCOSSIONE”, indica al comma 1, le scadenze relative alla TARI, stabilite nei *“mesi di di aprile, luglio, novembre di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno”*;

Considerato che, per questioni operative e di raccordo delle procedure con il gestore del servizio di bollettazione e riscossione TARI si rende opportuno posticipare di un mese le singole scadenze previste dal regolamento comunale;

Atteso che, in ragione delle considerazioni predette il comma 1, del richiamato articolo 30 del regolamento comunale per la disciplina della TARI verrà così modificato:

“Art. 30 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di maggio, settembre, dicembre di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno”;

Ritenuto che, in occasione del recupero di somme relative alla TARI ordinaria, dovuta sulla base dell’apposita dichiarazione presentata dall’utente, in conformità a quanto dettato dal comma 3, del predetto art. 30 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, potrebbe essere opportuno concedere la rateazione di quanto dovuto, ai contribuenti con temporanee difficoltà finanziarie, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 9 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, che disciplina tale fattispecie, in relazione agli atti di accertamento ed alle ingiunzioni di pagamento;

Preso atto che detta rateazione sarebbe concessa a seguito di notifica di avvisi di accertamento e, pertanto, la medesima dovrà fare riferimento all’atto notificato che, superati i 60 giorni dalla notifica è qualificabile come atto di accertamento per omesso versamento, nel quale è compresa anche la sanzione nella misura del 30%, stabilita dall’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997;

Considerato che, in ragione di quanto sopra indicato, la rateazione potrà essere concessa, in presenza dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, calcolando le rate, in misura adeguata rispetto alla documentazione presentata dal contribuente;

Rilevato che la specifica previsione verrà inserita al predetto articolo 30, a cui sarà aggiunto li seguente comma 4:

“4. Il contribuente che intende rateizzare quanto richiesto con l’atto notificato di cui al precedente comma 3, dovrà presentare apposita istanza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. In caso di accoglimento dell’istanza, al contribuente verranno calcolate rate che includono, oltre alla tassa dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati nella misura del tasso legale con la modalità del pro rata temporis;

Visto l’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione: 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Tarroni del Gruppo Prima Fusignano), resi in forma palese per alzata di mano, presenti n. 11 Consiglieri,

DELIBERA

- di modificare e/o integrare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti articoli del Regolamento per la disciplina della TARI:

art. 29, comma 3:

“3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, all'ultimo anno d'imposta accertato e divenuto definitivo”;

art. 30, comma 1:

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di maggio, settembre, dicembre di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno”;

art. 30 a cui viene aggiunto il seguente comma 4;

4. Il contribuente che intende rateizzare quanto richiesto con l'atto notificato di cui al precedente comma 3, dovrà presentare apposita istanza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. In caso di accoglimento dell'istanza, al contribuente verranno calcolate rate che includono, oltre alla tassa dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati nella misura del tasso legale con la modalità del pro rata temporis;

- di dare atto che le modifiche al “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI” sono quelle indicate nel prospetto riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2019;

- di dare atto che gli effetti economici di cui al presente atto sono recepiti nel Piano Economico

Finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 come da delibera n.----- in data odierna;

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Tarroni del Gruppo Prima Fusignano), resi in forma palese per alzata di mano, presenti n. 11 Consiglieri,

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente

PASI NICOLA

Il SEGRETARIO

MORDENTI MARCO
